



I.D.E.E. S.r.l.

Consulenze per la Sicurezza e la Qualità

Tolgo la targhetta e la sostituisco: Quali responsabilità?

Sono ormai molti quelli che vendono macchine loro e non solo e per motivi “commerciali” tolgono la targhetta del costruttore ed appongono la loro. La Direttiva Macchine 98/37/CE al requisito 1.7.3.

Marcatura, tra le informazioni che richiede c'è il nome del fabbricante così commentato nella linea guida alla direttiva:

530. Nome del fabbricante

La macchina deve recare il nome del fabbricante. Come è noto, nella dichiarazione di conformità vanno indicati il nome del fabbricante e del suo eventuale mandatario. Il nome del fabbricante va inteso in senso ampio, vale a dire il nome del fabbricante reale o del fabbricante apparente. Può anche trattarsi del marchio del distributore, se la macchina è venduta da un distributore autorizzato.

Il nome del fabbricante può coincidere con quello dell'utilizzatore, quando questi fabbrica una macchina o assembla più macchine ad uso proprio.

La direttiva «macchine» non impone l'obbligo di indicare il nome del fabbricante al fine di individuare il fabbricante vero e proprio. L'obiettivo di rintracciare il fabbricante reale è perseguito da altre normative. In questo caso si tratta semplicemente di identificare il responsabile dell'immissione sul mercato.

Il commento 530 della direttiva ci dice due cose fondamentali:

1. il nome riportato sulla targa è quello del fabbricante, non è determinante se è solo un rivenditore o il vero costruttore della macchina/impianto;
2. il fabbricante, così identificato, è il **responsabile**.

Quindi se sostituisco la targhetta della marcatura CE a bordo macchina, sono responsabile dell'immissione sul mercato e dovrò quindi avere TUTTA la documentazione necessaria: Analisi del Rischio, Fascicolo Tecnico. **L'organo di sorveglianza del mercato** può motivatamente richiedermi parti di questa documentazione e, quale fabbricante, ho l'obbligo di fornirla.



N.B. Si indica ancora il riferimento della 98/37/CE in quanto:

- rimane valida ancora fino al 29 Dicembre 2009;
- il corrispondente documento pertinente per la 2006/42/CE non è ancora disponibile;
- il requisito 1.7.3 è sostanzialmente rimasto invariato.

I.D.E.E. S.p.A.